Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 aprile 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(2366)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1957, n. **177**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo 1942, n. 323; 24 ottobre 1942, n. 1597 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932; 31 ottobre 1950, n. 1308; 11 aprile 1951, n. 953; 25 luglio 1952, n. 1501; 26 ottobre 1952, n. 4529; 10 febbraio 1953, n. 384; 30 luglio 1953, n. 715; 24 settembre 1954, n. 1205; 14 marzo 1955, n. 345 e 24 luglio 1955, n. 798;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 39. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

10) Organizzazione economica internazionale;
11) Elementi di diritto pubblico ecclesiastico;
12) Storia dei concordati;
13) Diplomazia e diritto diplomatico;
14) Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1957

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1957
Atti del Governo, registro n. 105, *foglio n.* 8. - CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1957, n. 178.

Mutamento della denominazione del comune di Riolo dei Bagni, in provincia di Ravenna, in quella di Riolo Terme (Ravenna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Riolo dei Bagni (Ravenna) in data 10 dicembre 1955, n. 18, ed in data 17 dicembre 1956, n. 3, con le quali è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Riolo Terme »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Ravenna in data 27 febbraio 1956, n. 6, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al mutamento di denominazione di cui trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Riolo dei Bagni, in provincia di Ravenna, è mutata in quella di « Riolo Terme ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1957
Atti del Governo, registro n. 105, *foglio n.* 5. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1957, n. 179.

Conferimento della rappresentanza in giudizio delle Casse o fondi di conguaglio all'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa, nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali, delle Casse o fondi di conguaglio, di rischi o di compensazione, e in genere delle casse o dei fondi comunque denominati, istituiti o da istituire per la gestione dei sovraprezzi, di quote di prezzi o di contribuzioni imposte dalle competenti autorità per la disciplina dei prezzi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1957
Atti del Governo, registro n. 105, *foglio n.* 10. CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1957, n. 180.

Erezione in ente morale della pia fondazione Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma.

N. 180. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la pia fondazione Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1957
Atti del Governo, registro n. 105, *foglio n.* 22. – CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1957.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1956, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto, per il quadriennio 1956-1960;

Viste le designazioni fatte, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, dal Consiglio superiore della marina mercantile nella sua prima adunanza del 12 marzo 1957;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il ten. gen. di porto in ausiliaria Giulio Ingianni è nominato presidente del Consiglio superiore per la marina mercantile.

Il prof. Bruno Minoletti è nominato vice-presidente del Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1957

GRONCHI

CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1957
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 129. — CESARI

(2346)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Nomina di un membro del Consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757, con il quale si approva il nuovo statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.);

Visto l'art. 8, n. 9 dell'anzidetto statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;

Visti i decreti Ministeriali 1° dicembre 1952 e 20 agosto 1956;

Ritenuto che, essendosi recentemente costituita altra organizzazione nazionale di produttori e precisamente il Sindacato nazionale armatori e caratisti della pesca, si ravvisa la necessità che il Consiglio direttivo della F.A.R.P. venga integrato con un rappresentante del Sindacato stesso;

Visto che detto Sindacato, con nota n. 5215 del 25 ottobre 1956, ha designato a rappresentarlo il prof. Marcello Simonacci;

Decreta:

Il prof Marcello Simonacci è nominato membro del Consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

p. *Il Ministro*: TERRANOVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1957
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 237

(2348)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1957.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, numero 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde Milano, approvato con decreto Ministeriale del 31 maggio 1939 e modificato con decreti Ministeriali del 12 novembre 1941, 29 gennaio 1946, 7 ottobre 1946, 1° agosto 1947 e 20 ottobre 1955;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1951, con il quale il sen. avv. conte Stefano Jacini ed il gr. uff. professore dott. ing. Cesare Chiodi vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1952, con il quale il prof. Giordano Dell'Amore venne nominato presidente della predetta Cassa di risparmio, a seguito del decesso del sen. avv. Jacini;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, scadono di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. Giordano Dell'Amore e il prof. dott. ing. Cesare Chiodi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

(2240)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1957.

Approvazione del registro cronologico del messo di conciliazione.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art 4 della legge 3 febbraio 1957, n. 16, che sostituisce il testo dell'art. 252 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

Ritenuta la necessità di stabilire il modello del registro cronologico per gli atti eseguiti dal messo di conciliazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso modello del registro cronologico per gli atti eseguiti dal messo di conciliazione.

Roma, addì 1° marzo 1957

Il Ministro: MORO

(formato 33×54)

UFFICIO DI CONCILIAZIONE DI . . . .

REGISTRO CRONOLOGICO

per gli atti eseguiti dal messo di Conciliazione

Sig. . . . .

Anno . . .

Numero d'ordine	Data della richiesta	Data della esecuzione di atti relativi ad affari di competenza della Conciliazione o della sede distaccata di Pretura	Data della esecuzione di atti relativi ad affari di competenza di altri uffici giudiziari	Data della esecuzione di atti relativi alla procedura per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato, ecc.	Urgenza (indicare con la lettera U)	Richiedente: Cognome e nome	Richiedente: Residenza	Destinatario o Debitore: Cognome e nome	Località di esecuzione dell'atto: Indicazione	Località di esecuzione dell'atto: Distanza (andata e ritorno) km.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Natura dell'atto eseguito	Notificazione postale: raccomandata — Numero	Notificazione postale: raccomandata — Data di spedizione	Notificazione postale: raccomandata — Data di ricezione	Proventi ed indennità — Riscossi — Diritti di cronologico	Riscossi — Diritti di notificazione	Riscossi — Diritti vari	Riscossi — Indennità di trasferta	Riscossi — Totale	Prenotati a debito — Diritti	Prenotati a debito — Indennità di trasferta	Recuperati — Diritti	Recuperati — Indennità di trasferta	Restituzione atti — Data e firma
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

(1439)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1957.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Teramo, con sede in Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, numero 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo approvato con decreto Ministeriale del 1° maggio 1940, e modificato con decreti Ministeriali del 27 maggio 1947 e 10 marzo 1956;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1951, con il quale il comm. dott. Domenico Maria Savini e il dottor Luca Januarii Scaricamazza vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, scadono di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. dott. Domenico Maria Savini e il dott. Luca Januarii Scaricamazza sono confermati rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

(2244)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1957.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, numero 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, approvato con decreto Ministeriale del 3 dicembre 1955;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1951, con il quale il conte prof. Alberto Galvani e il dott. rag. Bettino Rinaldi vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vignola;

Considerato che i predetti nominativi a norma dello statuto aziendale scadono di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il geom. Mario Frigeri ed Umberto Zanetti fu Vittorio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola, a far tempo dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956 e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

(2243)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1957.
Disposizioni concernenti l'accentramento del servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 103, concernente la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati;

Visto l'art. 1 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, che attribuisce al Ministro per le finanze la facoltà di procedere, di concerto con quello per il tesoro, all'accentramento dall'articolo medesimo previsto;

Riconosciuta l'opportunità di non avvalersi, per il momento, di tale facoltà per il Piemonte e la Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione della imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati, è accentrato presso le Intendenze di finanza di:

Aosta per la Valle d'Aosta;
Trento per il Trentino Alto Adige;
Venezia per il Veneto;
Trieste per il Friuli Venezia Giulia;
Genova per la Liguria;
Bologna per l'Emilia Romagna;
Firenze per la Toscana;
Perugia per l'Umbria;
Ancona per le Marche;
Roma per il Lazio;
L'Aquila per gli Abruzzi e Molise;
Napoli per la Campania;

Bari per le Puglie e per la Lucania;
Catanzaro per la Calabria;
Palermo per la Sicilia;
Cagliari per la Sardegna.

Art. 2.

L'accentramento di cui al precedente articolo ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1957
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 101. — BENNATI

(2347)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 22 marzo 1957.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Brescia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli Enti ed Uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Brescia, emanato in data 5 luglio 1945 in applicazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio provinciale tra macellai per le carni e la nomina a commissari liquidatori del dott Angelo Vitali e del rag. Alessandro Alessandri;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 19 settembre 1947, relativo alla costituzione del fondo unico previsto dall'articolo 2 del richiamato decreto commissariale 21 marzo 1946;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli Enti ed Uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto in data 17 ottobre 1952 ha rimesso per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Brescia il cui esame, a suo tempo sospeso per sopravvenute pendenze fiscali, è stato possibile effettuare dopo la sistemazione delle pendenze medesime;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 dell'8 novembre 1952 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia n. 30 del 5 novembre 1952 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili della gestione di liquidazione che presenta le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	141.953,70
Debitori	»	10.804.510,95
Immobilizzi	»	858.842,05
Interessi	»	161.586,95
	L.	11.966.893,65

Passivo liquidato

Creditori	L.	6.072.041,30
Interessi	»	86.515,30
Passività d'esercizio:		
spese di personale	»	1.046.335,65
altri oneri	»	3.119.080,40
avanzo	»	1.642.921 —
	L.	11.966.893,65

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per .. carni (Co.Pro.Ma.) di Brescia è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Brescia, deliberato dal commissario liquidatore, che presenta un saldo attivo disponibile di L. 1.642.921.

Art. 3.

Il saldo attivo indicato al precedente articolo affluisce a cura del commissario liquidatore al fondo di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 21 marzo 1946 e al decreto Ministeriale 19 settembre 1947.

Art. 4.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Brescia saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 22 marzo 1957

L'Alto Commissario
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(2235)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° aprile 1957.
Proroga della gestione della Commissione straordinaria dell'Amministrazione provinciale di Vercelli.

Relazione illustrativa di proroga della gestione della Commissione straordinaria presso l'Amministrazione provinciale di Vercelli.

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 4 dicembre 1956, è stato sciolto il Consiglio provinciale di Vercelli ed è stata nominata la Commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'Amministrazione provinciale nelle persone dei signori: dott. Giuseppe Pasino, vice prefetto, presidente; ing. Pietro Monti, rag. Pietro Cavezzale, sig. Augusto Chiorino ed ing. Carlo Fuselli, membri.

La predetta Commissione insediatasi l'8 gennaio 1957, ha predisposto la progettazione di diverse importanti opere pubbliche riguardanti la costruzione della nuova sede dell'Istituto tecnico agrario; la costruzione di due nuovi padiglioni presso l'Ospedale neuropsichiatrico provinciale, l'attivazione dell'I.P.A.I. « Gianni Zegna di Caulera »;

Si è accinta, inoltre, a risolvere altri problemi e a realizzare iniziative di carattere straordinario, già impostati dall'Amministrazione ordinaria, come la costruzione della nuova sede della Questura, la costruzione della nuova sede del Liceo scientifico, la costruzione della caserma dei Vigili del fuoco, l'ampliamento e rettifica della sede della strada provinciale Vercelli-Biella;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità che l'opera iniziata dalla Commissione straordinaria sia proseguita dalla medesima, in quanto, un cambiamento di gestione potrebbe provocare ritardo nella soluzione dei predetti problemi;

Atteso che il mandato conferito alla predetta Commissione scade l'8 aprile 1957, rendendosi necessaria la proroga di tre mesi della gestione, si è in tal senso provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale e, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, nonchè della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Vercelli, addì 1° aprile 1957

Il prefetto: ABBRESCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1956, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio provinciale di Vercelli e la nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della Provincia nelle persone dei signori dott. Giuseppe Pasino, vice prefetto, presidente, ing. Pietro Monti, rag. Pietro Cavezzale, signor Augusto Chiorino ed ing. Carlo Fuselli, membri;

Considerato che il decreto suddetto ha avuto esecuzione dall'8 gennaio 1957 e che, pertanto, l'8 aprile 1957 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di prorogare la gestione della Commissione straordinaria di altri tre mesi per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante;

Visto l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 8 marzo 1951, n. 122;

Decreta:

La gestione della Commissione straordinaria della Amministrazione provinciale di Vercelli, affidata ai signori dott. Giuseppe Pasino, vice prefetto, presidente, ing. Pietro Monti, rag. Pietro Cavezzale, sig. Augusto Chiorino, ing. Carlo Fuselli, membri, con il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1956 è prorogata di tre mesi, decorrenti dall'8 aprile 1957.

Vercelli, addì 1° aprile 1957

Il prefetto: ABBRESCIA

(2316)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucània

Con decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, n. 2836/740, registrato alla Corte dei conti in data 7 marzo 1957, (registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 42), è stato determinato in L. 4.114.826 (lire quattromilionicentoquattordicimilaottocentoventisei) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale 15 ottobre 1956, n. 2111/15, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Cerignola (Foggia), in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2034 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta CAFIERO Gaetano fu Giovanni, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.110.000 (lire quattromilionicentodiecimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 31 gennaio 1957, n. 2656/560, registrato alla Corte dei conti in data 26 febbraio 1957, (registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 23), è stato determinato in lire 8.239.942 (lire ottomilioniduecentotrentanovemilanovecentoquarantadue) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 16 ottobre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Manfredonia (Foggia), in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 806 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 13 settembre 1951, supplemento ordinario) al nome della ditta CAPPELLI Francesco di Antonio, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 8.235.000 (lire ottomilioniduecentotrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 10 gennaio 1957, n. 2817/721, registrato alla Corte dei conti in data 26 febbraio 1957, (registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 22), è stato determinato in L. 312.288 (lire trecentododicimiladuecentottantotto), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 7 maggio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 187 del 17 agosto 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Nardò (Lecce), in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3742 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario) al nome della ditta PATRONI-GRIFFI Angelica fu Felice, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 310.000 (trecentodiecimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 8 febbraio 1957, n. 2837/741, registrato alla Corte dei conti in data 26 febbraio 1957, (registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 21), è stato determinato in lire 1.054.578 (lire unmilionecinquantaquattromilacinquecentosettantotto), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 31 luglio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 253 del 3 novembre 1954, per i terreni espropriati in agro dei comuni di Gravina e Altamura (Bari), in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 509 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta SABINI Giuseppe fu Giovanni, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.050.000 (lire unmilionecinquantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 31 gennaio 1957, n. 2689/593, registrato alla Corte dei conti in data 26 febbraio 1957, (registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 20), è stato determinato in lire 8.251.599 (lire ottomilioniduecentocinquantunomilacinquecentonovantanove), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 29 maggio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 197 del 28 agosto 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Irsina (Matera), in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 776 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 13 settembre 1951, supplemento ordinario) al nome della ditta SCAFARELLI Gerardo fu Francesco, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 8.250.000 (lire ottomilioniduecentocinquantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 31 gennaio 1957, n. 2692/596, registrato alla Corte dei conti in data 26 febbraio 1957 (registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 19), è stato determinato in lire 7.704.077 (lire settemilionisettecentoquattromilasettantasette) lo ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 7 maggio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 184 del 13 agosto 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Canosa (Bari), in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 835 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 13 settembre 1951 supplemento ordinario) al nome della ditta TOZZOLI Giuseppe fu Francesco, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.700.000 (lire settemilionisettecentomila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2299)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale sito lungo il fiume Sarca, in comune di Vigo Rendena (Trento).

Con decreto del 25 settembre 1956, n. 106, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale sito lungo il fiume Sarca in comune di Vigo Rendena (Trento), della superficie di mq. 8520 segnato nel catasto dello stesso Comune alla particella fondiaria 1256-2 ed indicato nell'estratto catastale in data 25 luglio 1955 in scala 1:2880 dell'Ufficio tecnico erariale di Trento, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(2249)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto fluviale sito lungo il torrente Astico, in comune di Velo d'Astico (Vicenza).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 25 settembre 1956, n. 62, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto fluviale sito lungo il torrente Astico in comune di Velo d'Astico (Vicenza), della superficie di mq. 540, segnato nel catasto dello stesso Comune, sezione *A*, foglio n. 3, delimitato dai mappali 1 e 3 ed indicato nella planimetria in data 23 aprile 1955 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Vicenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2250)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale sito in sinistra del rio Putto, in comune di Isola del Piano (Pesaro).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze 27 settembre 1956, n. 560, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno in sinistra del rio Putto in comune di Isola del Piano (Pesaro), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 14, mappale 3½, della superficie di are 20,20 ed indicato nella planimetria in data 27 marzo 1954, in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Pesaro, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2251)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno facente parte della vecchia sede dell'argine destro del torrente Senio, in località Masiera, del comune di Bagnacavallo (Ravenna).

Con decreto 25 settembre 1956, n. 465, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno facente parte della vecchia sede dell'argine destro del torrente Senio (località Masiera) in comune di Bagnacavallo (Ravenna), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 35, mappale 16 parte, ora 92, della superficie di ettari 0.13.80 ed indicata nella planimetria rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Ravenna in data 26 agosto 1955 in scala 1:2000, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2252)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dei relitti dell'ex alveo del fiume Livenza posti in sinistra del canale Malgher, in comune di Santo Stino di Livenza (Venezia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 25 settembre 1956, n. 63, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dei relitti dell'ex alveo del fiume Livenza, posti in sinistra del canale Malgher in comune di Santo Sistino di Livenza (Venezia), segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 10, mappali 186-*a* (mq 40) e 190-*a* (mq. 70), della superficie complessiva di mq. 110 ed indicati nell'estratto catastale rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia in data 16 marzo 1955 in scala 1:2000, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(2253)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di alcuni relitti di alveo del fiume Meschio, nei comuni di Vittorio Veneto e di Colle Umberto (Treviso).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 15 settembre 1956, n. 38, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di alcuni relitti di alveo del fiume Meschio segnati nel catasto del comune di Vittorio Veneto (Treviso) alla Sezione *H* (San Giacomo), foglio n. 3, mappale 674 (mq. 1320), e nel catasto del comune di Colle Umberto, sezione *B*, foglio I, mappale 118 (mq 300), della superficie complessiva di ettari 0.16.80 ed indicati nell'estratto catastale in data 8 settembre 1950, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(2254)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato della zona di terreno formante la sede abbandonata del tratto terminale dell'argine maestro in sinistra del torrente Parma (località San Donnino), in comune di Parma.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 25 luglio 1956, n. 191, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato della zona di terreno costituente la sede abbandonata del tratto terminale dell'argine sinistro del torrente Parma in comune di Parma, segnata nel catasto dello stesso Comune, delegazione Golese, al foglio n. 41, mappali 12/*b* (mq. 2080); 21/*b* (mq. 680) e 31/*b* (mq. 1860) e al foglio n. 44, mappale 6 (mq. 3270), della superficie complessiva di mq. 7890 ed indicata nella planimetria in data 22 giugno 1955 in scala 1:2000 dello Ufficio tecnico erariale di Parma, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2255)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto del fiume Tronto, in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno).

Con decreto 25 settembre 1956, n. 123, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto del fiume Tronto in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno), segnato nel catasto dello stesso Comune alla scheda 186, lotto 6, foglio n. 12, mappali 212 (ettari 0.02.40); 257 (ettari 0.09.10); 263 (ettari 0.05.90), della superficie complessiva di ettari 0.17.40 ed indicato nella planimetria 23 agosto 1955 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Ascoli Piceno, planimetria che fa parte integrante dello stesso decreto.

(2174)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno formante l'alveo abbandonato del rio dei Nobili (ramo secondario del fiume Velino), presso l'abitato di Rieti.

Con decreto 15 febbraio 1957 n. 1165/56 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno demaniale formante l'alveo abbandonato del rio dei Nobili (ramo secondario del Velino), presso l'abitato di Rieti, non segnato nel catasto, della superficie complessiva di mq. 10.000 circa, ed indicato nella planimetria rilasciata dall'Ufficio del genio civile di Rieti in data 22 gennaio 1952 in scala 1:2000, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2256)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno alluvionale sita lungo il fiume Po in località foce Ongina, in comune di Villanova (Piacenza).

Con decreto 9 ottobre 1956, n. 564/55, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno alluvionale sita lungo il fiume Po, in località foce Ongina, in comune di Villanova (Piacenza), segnata nel catasto dello stesso Comune, Sezione autonoma di Piacenza al foglio n. 17, mappali 4/*d* e 4/*e*, della superficie complessiva di ettari 0.53.50 ed indicata nella planimetria 20 settembre 1954 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale, Sezione autonoma di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2175)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un tratto di terreno facente parte del fosso di scolo interrato del rio Torto affluente di sinistra del torrente Chiampo in località Calavena Bazza, del comune di Arzignano (Vicenza).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze 25 settembre 1956, n. 461, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un tratto di terreno facente parte del fosso di scolo ora interrato del rio Torto, affluente di sinistra del torrente Chiampo, ora deviato più a valle, sito in località Calavena Bazza del comune di Arzignano (Vicenza), senza numero di mappa, indicato nel catasto dello stesso Comune Sezione *A*, foglio II, della superficie di mq. 65, ed indicato nella planimetria rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Vicenza il 6 giugno 1955, in scala 1:2000, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2176)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale facente parte di un relitto fluviale del fiume Tronto, in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 25 settembre 1956, n. 64, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto del fiume Tronto, in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno), segnato nel catasto dello stesso Comune alla scheda 188, lotto 57, foglio n. 14, mappali 172 e 289, della superficie di ettari 0.07.00 ed indicato nella planimetria 23 agosto 1955, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Ascoli Piceno, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2177)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di terreni già facenti parte del vecchio argine del Cavo per la bonifica Parmigiana-Moglia, in comune di Rolo (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 25 settembre 1956, n. 121, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di terreni già facenti parte del vecchio argine del Cavo per la bonifica Parmigiana-Moglia, in comune di Rolo (Reggio Emilia), della superficie complessiva di ettari 0.96.53 segnati nel catasto dello stesso Comune ai mappali 56 (ettari 0.95.11); 46/d (ettari 0.00.05); 57/b (ettari 0.01.17) e 1248/f (ettari 0.00.20) ed indicati nella planimetria 7 gennaio 1955 in scala 1:2000 dell'Ufficio del genio civile di Reggio Emilia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2178)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto demaniale costituente il terreno in prossimità del torrente Rio, in comune di San Pietro in Bagno (Forlì).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 15 settembre 1956, n. 410, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto demaniale costituente il terreno in prossimità del torrente Rio, in comune di San Pietro in Bagno (Forlì), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 119, particella 90 1/2, della superficie di mq. 856 ed indicato nella planimetria 2 aprile 1954 in scala 1:1000 dell'Ufficio tecnico erariale di Forlì, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2179)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno costituente parte dell'ex roggia del torrente Boite, in comune di Perarolo (Belluno)

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze 27 settembre 1956, n. 180, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno costituente parte dell'ex roggia del torrente Boite, in comune di Perarolo (Belluno), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 14, allegato *A*, della superficie di mq. 75 ed indicata nell'estratto catastale 8 febbraio 1955 in scala 1:1000, dell'Ufficio tecnico erariale di Belluno, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(2180)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto di alveo del fiume Chiascio in località Molino della Comunità, in comune di Assisi (Perugia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 15 settembre 1956, n. 485, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno costituente relitto di alveo del fiume Chiascio in località Molino della Comunità, in comune di Assisi (Perugia) segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 68, mappali 101 (ettari 0.77.40), 165 (ettari 0.16.20) e 166 (ettari 0.12.10) della superficie complessiva di ettari 1.05.70 ed indicata nella planimetria 10 marzo 1956 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Perugia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2181)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi dell'8 aprile 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,93	624,86	624,92	624,92	624,80	—	624,89	624,925	624,93	624,87
$ Can.	650,10	649,75	650 —	650,20	649,70	—	650,20	651 —	650,25	650 —
Fr. Sv. lib.	145,78	145,775	145,78	145,77	145,80	—	145,78	145,78	145,77	145,78
Kr. D.	90,53	90,52	90,54	90,51	90,55	—	90,52	90,72	90,53	90,53
Kr. N.	88,08	88,075	88,09	88,10	88,10	—	88,06	88 —	88,08	88,09
Kr. Sv.	121,50	121,46	121,50	121,47	121,45	—	121,46	126,40	121,51	121,48
Fol.	165,28	165,28	165,285	165,26	165,20	—	165,28	165 —	165,29	165,25
Fr. B.	12,502	12,51	12,50375	12,5025	12,503	—	12,50125	12,52	12,50	12,505
Fr. Fr.	178,425	178,44	178,45	178,43	178,40	—	178,43	178,48	178,42	178,45
Fr. Sv. acc.	143,45	143,48	143,41	143,44	143,45	—	143,455	143,40	143,47	143,46
Lst.	1760,25	1760,50	1760,375	1760,55	1760,25	—	1760,75	1760,50	1760,625	1760,75
Dm. occ.	149,81	149,80	149,81	149,815	149,75	—	149,795	149,84	149,81	149,80
Scell. Aust.	24,177	24,175	24,175	24,1775	24,165	—	24,1775	24,17	24,17	24,175

Media dei titoli dell'8 aprile 1957

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906		66 —
Id. 3,50 % 1902		58,10
Id. 5 % 1935		89,525
Redimibile 3,50 % 1934		78,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)		71,70
Id. 5 % (Ricostruzione)		87,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)		82,60
Id. 5 % 1936		95,575
Id. 5 % (Città di Trieste)		81,60
Id. 5 % (Beni Esteri)		79,50

Titolo	Scadenza	
Buoni del Tesoro 5 %	(scadenza 1° aprile 1959)	97,05
Id. 5 %	(» 1° aprile 1960)	95,25
Id. 5 %	(» 1° gennaio 1961)	94,175
Id. 5 %	(» 1° gennaio 1962)	93,30
Id. 5 %	(» 1° gennaio 1963)	93,125
Id. 5 %	(» 1° aprile 1964)	93,075
Id. 5 %	(» 1° aprile 1965)	93,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,905
1 Dollaro canadese	650,20
1 Franco svizzero lib.	145,775
1 Corona danese	90,515
1 Corona norvegese	88,08
1 Corona svedese	121,465
1 Fiorino olandese	165,27
1 Franco belga	12,502
100 Franchi francesi	178,43
1 Franco svizzero acc.	143,447
1 Lira sterlina	1760,65
1 Marco germanico	149,805
1 Scell. aust.	24,177

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorsi per titoli ed esami a sei posti di segretario in prova e ad un posto di ragioniere in prova presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia in Roma.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 539 in data 4 febbraio 1957 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1954;

Rende noto:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, a sei posti di segretario in prova e ad un posto di ragioniere in prova, rispettivamente nel ruolo amministrativo e nel ruolo ragioneria della sede centrale, gruppo *A*, grado gerarchico VII dell'Opera, già 10° dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali per i posti di segretario e di laurea in economia e commercio per il posto di ragioniere;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

III) a quaranta anni nei riguardi dei decorati al valore militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi di famiglie numerose.

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi predetti, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 30 aprile 1957.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestato, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 5.

Le graduatorie sono approvate con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I. nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato su carta da bollo da L. 100 di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, della Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *h*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

Per i posti di segretario in prova:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro I) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) diritto del lavoro e assicurazioni sociali;
8) nozioni di statistica (statistica teorica; generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; satistica applicata; statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);
9) legislazione amministrativa con speciale riferimento all'O.N.M.I.;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di sapere tradurre correttamente dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Per il posto di ragioniere in prova:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro I del Codice, dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

5) diritto commerciale: dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

6) nozioni di diritto del lavoro;

7) nozioni sull'amministrazione e contabilità dello Stato;

8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche);

9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;

10) legislazione amministrativa con speciale riferimento all'O.N.M.I.;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 10.

Le Commissioni esaminatrici saranno composte come prescritto dall'art. 6 del regolamento organico del personale dell'Opera.

Per l'espletamento dei concorsi si osserveranno le norme e modalità di cui alla deliberazione del Consiglio centrale del 1° febbraio 1955.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine delle graduatorie, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine delle graduatorie, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione delle graduatorie, oltre quelli messi a concorso.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi saranno nominati rispettivamente segretari in prova e ragionieri in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 10° di gruppo *A*. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 10° (VII del personale dell'Opera), gruppo *A*, rispettivamente del ruolo amministrativo e del ruolo ragioneria della sede centrale, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vincitori, invece, che a giudizio della Commissione per il personale, fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, anche durante il periodo di prova, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il presidente: Urbano CIOCCETTI

Il direttore generale: A. CELLINI

(2257)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami a nove posti di direttore sanitario provinciale di terza classe in prova presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia in Roma.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 599 in data 22 febbraio 1957 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli Uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1954;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti di direttore sanitario provinciale in prova nel ruolo sanitario del personale provinciale, gruppo *A*, grado gerarchico V dell'Opera, già 8° dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia, conseguita da almeno dieci anni, ed essere abilitati all'esercizio professionale;

B) essere forniti del diploma di specializzazione in clinica pediatrica;

C) non avere oltrepassato il 40° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di sanitario di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico;

D) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

G) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

H) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 15 maggio 1957.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 40° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso del requisito previsto nella lettera *C*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la data del conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, l'Università che l'ha rilasciata e la data di abilitazione all'esercizio professionale;

la data di specializzazione in clinica pediatrica e l'Università che ha rilasciato il diploma relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi delle sedi vacanti;

se siano impiegati dello Stato o di altro Ente pubblico, indicando l'Amministrazione, la categoria e la qualifica ricoperta.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *G*) dell'art. 2 del presente bando.

Art. 4.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

I concorrenti, che ne siano in possesso, dovranno fare pervenire, inoltre, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali della Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, non abbia oltrepassato il 40° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 40° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *C*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato su carta da bollo da L. 100 di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un termine minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176:

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero il docu-

mento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, come sopra;

3) diploma di specializzazione in clinica pediatrica, come sopra;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in:

1) una prova scritta riguardante la fisiopatologia e clinica pediatrica;

2) una prova pratica riguardante l'esame clinico di un bambino sano o malato;

3) una prova di laboratorio riguardante la batteriologia e la chimica applicata alla pediatria;

4) una prova orale riguardante le materie della prova scritta, nonchè nozioni di igiene generale e speciale; nozioni di statistica sanitaria; nozioni di educazione fisica; assistenza di minorati fisici e psichici; ordinamento sanitario dello Stato; ordinamento dell'Opera nazionale maternità infanzia; nozioni di legislazione sanitaria; nozioni di legislazione sociale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta come prescritto dall'art. 6 del regolamento organico del personale della Opera.

Per l'espletamento del concorso si osserveranno le norme e modalità di cui alla deliberazione del Consiglio centrale del 1° febbraio 1955.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori sanitari provinciali di terza classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 8°, di gruppo *A*. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto per quanto possibile, delle preferenze manifestate dai vincitori all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

I direttori sanitari che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 8° (V del personale dell'Opera), gruppo *A*, del ruolo sanitario del personale provinciale con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I direttori sanitari, invece, che a giudizio della Commissione per il personale, fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, anche durante il periodo di prova, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il presidente: Urbano CIOCCETTI

Il direttore generale: A. CELLINI

(2258)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorsi per titoli ed esami a due posti di ingegnere in prova e ad un posto di geometra di terza classe in prova presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia in Roma.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 539 del 4 febbraio 1957 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1954;

Rende noto

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di ingegnere in prova nel ruolo tecnico e ad un posto di geometra di terza classe in prova nel ruolo geometri, della

sede centrale, rispettivamente del gruppo *A*, grado gerarchico VI dell'Opera, già 9° dello Stato e del gruppo *B*, grado gerarchico VIII dell'Opera, già 11° dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in ingegneria o architettura e della abilitazione all'esercizio professionale per i posti di ingegnere e del diploma di geometra, rilasciato da un Istituto tecnico, per il posto di geometra di 3ª classe.

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

III) a quaranta anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè dei capi famiglia numerose;

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi predetti, scritte su carta da bollo di L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 15 maggio 1957.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente avviso.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestato, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da

bollo da lire 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art 5.

Le graduatorie sono approvate con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a fare pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente avviso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti perticolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente avviso, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato su carta da bollo da L. 100 di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato della autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

g) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 5 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *h*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale per il concorso ai posti di ingegnere in prova e di due prove scritte e di una orale, per il concorso al posto di geometra di terza classe in prova e si effettuerà in base al seguente programma:

Per i posti di ingegnere in prova:

1) idraulica e costruzioni idrauliche, foronomia, condotta e distribuzione delle acque con tubi, fognature, serbatoi;

2) edilizia: edifici di civile abitazione ed edifici pubblici, con speciale riguardo alle costruzioni ospedaliere e sanitarie; calcoli di stabilità delle varie strutture in ferro, legno e cemento armato, fondazioni, scelta e impiego dei vari materiali, composizione delle malte e dei conglomerati, norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

3) fisica ed elettronica: applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento: ventilazione, raffreddamento, illuminazione, riscaldamento elettrico, applicazione di motori elettrici, ascensori, elevatori e montacarichi;

4) architettura stili, composizioni architettoniche, architettura tecnica; nozioni elementari di diritto civile per la parte riguardante l'ingegneria civile; legislazione sui lavori pubblici e sulle espropriazioni; regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato; capitolati generali e speciali, direzione contabilità e collaudazione dei lavori; legislazione sull'O.N.M.I.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3), la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Per il posto di geometra di terza classe in prova:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teorie dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

5) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi; carattere che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

8) nozioni elementari di statistica.

Le prove scritte verteranno sulle materie da 1) a 7); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 10.

Le Commissioni esaminatrici saranno composte come prescritto dall'art. 6 del regolamento organico del personale dell'Opera.

Per l'espletamento dei concorsi si osserveranno le norme e le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio centrale del 1° febbraio 1955.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine delle graduatorie, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine delle graduatorie, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione delle graduatorie, oltre quelli messi a concorso.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi saranno nominati rispettivamente ingegneri in prova e geometra di terza classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per i posti predetti. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, rispettivamente nel grado 9° (VI del personale dell'Opera), gruppo *A*, del ruolo tecnico e nel grado 11° (VIII del personale dell'Opera) gruppo *B*, del ruolo geometri, della sede centrale, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vincitori, invece, che a giudizio della Commissione per il personale, fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, anche durante il periodo di prova, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente avviso valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il presidente: U. CIOCCETTI

Il direttore generale: A. CELLINI

(2259)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Espletamento del concorso a due posti di ufficiale macchinista di terza classe in prova, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4180, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1956, al registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 28, con il quale è stato indetto un concorso a due posti di ufficiale macchinista di terza classe in prova, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo e di gruppo inferiore;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali numero P.A.G. 41/2/121718, in data 15 febbraio 1957;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il concorso a due posti di ufficiale macchinista di terza classe in prova, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, indetto col suindicato decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4180, è da considerarsi concluso per mancanza di candidati ammissibili.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1957
Registro n. 18 *bilancio Trasporti, foglio n.* 34. — BARNABA

(2303)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a milleduecento posti di conduttore in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 651, registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1956, registro n. 11 bilancio Trasporti, foglio n. 90, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a milleduecento posti di conduttore in prova con assegnazione ai Compartimenti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia e agli Uffici di Verona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, P.A.G. 41.1.245 del 7 febbraio 1957;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a milleduecento posti di conduttore in prova, citato nelle premesse, in relazione al punto ottavo del relativo avviso-programma, le Commissioni esaminatrici compartimentali sono composte come appresso:

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Presidente:

Romanini ing. Mario, ispettore principale.

Membri:

Mori ing. Edoardo, ispettore di prima classe;
Salvatori ing. Ferdinando, ispettore di prima classe;
Mauro dott. Cosimo, ispettore di prima classe;
Innocenti dott. Arturo, ispettore di prima classe.

Segretario:

Camei Carlo, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:

Saja ing. Egidio, ispettore capo.

Membri:

Inserillo ing. Giovanni, ispettore di prima classe;
Bianchi ing. Vincenzo, ispettore di prima classe;
Lobello dott. Attilio, ispettore di prima classe;
Brillante dott. Ernesto, ispettore di prima classe.

Segretario:

Fallacara Francesco, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:

Paggi dott. Bruno, ispettore capo.

Membri:

Mattioli ing. Giorgio, ispettore di prima classe;
Ceruti ing. Paolo, ispettore di prima classe;
Angelini dott. Azeglio, ispettore di prima classe;
Barbieri dott. Roberto, ispettore di prima classe.

Segretario:

Casari Cesare, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:

D'Angerio ing. Raffaele, ispettore capo.

Membri:

Ferrante ing. Domenico, ispettore principale;
Luchi dott. Aldo, ispettore principale;
Corradi ing. Giulio, ispettore di prima classe;
Melis dott. Francesco, ispettore di prima classe.

Segretario:

Marras dott. Antonio, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:

Minuto rag. Vincenzo, ispettore capo.

Membri:

Genovese dott. Lino, ispettore principale;
Zita ing. Guido, ispettore di prima classe;
Faranda ing. Ignazio, ispettore di prima classe;
Girardelli dott. Placido, ispettore di prima classe.

Segretario:

Antomelli Renzo, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Presidente:

Ferone ing. Carlo, ispettore capo.

Membri:

Messuri ing. Armando, ispettore principale;
Tarallo ing. Enrico, ispettore di prima classe;
Albanese dott. Cesare, ispettore di prima classe;
Volpe-Prignano dott. Ernesto, ispettore di prima classe.

Segretario:

Paternoster Mariano, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Presidente:

Volante ing. Giuseppe, ispettore capo.

Membri:

Puleri ing. Giuseppe, ispettore principale;
Saja ing. Lorenzo, ispettore di prima classe;
Gangi dott. Lorenzo, ispettore di prima classe;
Giardina dott. Gaetano, ispettore di prima classe.

Segretario:

Li Vigni Giuseppe, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Presidente:

Cella ing. Edmondo, ispettore capo.

Membri:

Megali ing. Domenico, ispettore principale;
Cappelleri dott. Vincenzo, ispettore principale;
Barone ing. Frank, ispettore di prima classe;
Martino dott. Francesco, ispettore di prima classe.

Segretario:

Cagliostro Giorgio, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Presidente:

Bianchi ing. Mario, ispettore capo.

Membri:

Biava dott. Attilio, ispettore principale;
Piccinini ing. Marcello, ispettore di prima classe;
Archetti dott. Luigi, ispettore capo superiore a riposo;
Bianchi ing. Ottorino, ispettore capo a riposo.

Segretario:

Battaglia dott. Francesco, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:

De Chicchio dott. Luigi, ispettore capo.

Membri:

Botta ing. Pierino, ispettore principale;
Agnelli dott. Armando, ispettore di prima classe;
Autelli dott. Estero, ispettore di prima classe;
Picchione ing. Stefano, ispettore di prima classe.

Segretario:

Garavelli dott. Mario, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Presidente:

Spaccini ing. Marcello, ispettore capo.

Membri:

Garzia dott. Italo, ispettore principale;
Liberati ing. Socrate, ispettore di prima classe;
Preti dott. Mario ispettore di prima classe;
Borrelli ing Emilio, ispettore capo superiore a riposo.

Segretario:

Massaini dott. Fulvio, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:

Montani ing. Mario, ispettore capo.

Membri:

Fernandez ing. Francesco, ispettore principale;
Dal Maschio dott. Ennio, ispettore principale;
Longo ing. Mario, ispettore di prima classe;
Teodoro dott. Angelo, ispettore di prima classe.

Segretario:

Barrecchia William, segretario capo.

UFFICI DI VERONA

Presidente:

Quaranta ing. Vincenzo, ispettore capo.

Membri:

Marcolungo dott. Marco, ispettore principale;
Zuccalà ing. Giuseppe, ispettore di prima classe;
Poggi ing. Mario, ispettore di prima classe;
Michelangeli dott. Mario, ispettore di prima classe.

Segretario:

Corsi dott. Giuseppe, segretario principale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1957
Registro n. 18 *bilancio Trasporti, foglio n.* 52. — BARNABA

(2305)

Espletamento del concorso a quattro posti di ufficiale navale di terza classe in prova, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4179, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1956, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 11, con il quale è stato indetto un concorso a quattro posti di ufficiale navale di terza classe in prova, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali n. P.A.G. 41/2.121717, in data 15 febbraio 1957;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il concorso a quattro posti di ufficiale navale di terza classe in prova, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, indetto col suindicato decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4179, è da considerarsi concluso per mancanza di concorrenti

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1957
Registro n. 18 *bilancio Trasporti, foglio n.* 35. — BARNABA

(2306)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a sei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1956, n. 1773, registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1956, registro n. 15 bilancio Trasporti, foglio n. 58, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali n. P.A.G. 41.1.245.158754 del 28 febbraio 1957;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a sei posti di allievo ispettore in prova, citato nelle premesse, in relazione al punto otto dell'avviso-programma è nominata la seguente Commissione esaminatrice:

Presidente:

Di Lullo dott. Alfredo, capo servizio.

Membri:

Paolucci sen. prof. Raffaele, ordinario Università;
Condorelli prof. Luigi, ordinario Università;
Boganelli dott. Eleuterio, ispettore capo superiore;
Leone dott. Corrado, ispettore capo superiore.

Segretario:

Colotta rag. Ettore, segretario capo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1957

Il Ministro ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1957
Registro n. 18 *bilancio Trasporti, foglio n.* 55. — BARNABA

(2304)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami e titoli a quattrocento posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto Ministeriale 1° ottobre 1955.

Le prove scritte del concorso per esami e titoli a quattrocento posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto Ministeriale 1° ottobre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1956, n. 5, avranno luogo nei giorni e nelle sedi appresso indicati

3 maggio 1957, ore 9, prova scritta di cultura generale;

4 maggio 1957, ore 9, prova scritta di legislazione scolastica.

1) Torino Istituto tecnico « Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi n. 20, per i candidati dipendenti dai Provveditorati agli studi di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Aosta;

2) Milano Istituto tecnico commerciale « Cattaneo », piazza della Vetra, 9 per i candidati dipendenti dai Provveditorati agli studi di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese;

3) Padova Liceo-Ginnasio statale « Tito Livio », Riviera Tito Livio, n 9, per i candidati dipendenti dai Provveditorati agli studi di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bolzano, Trento, Gorizia, Trieste, Udine;

4) Bologna Istituto tecnico « Crescenzi », via Garibaldi, 6, per i candidati dipendenti dai Provveditorati agli studi di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro;

5) Firenze Liceo classico « Galilei », via Martelli n. 11, per i candidati dipendenti dai Provveditorati agli Studi di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena;

6) Roma Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, per i candidati dipendenti dai Provveditorati agli studi di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Perugia, Terni;

7) Napoli Liceo-Ginnasio « Garibaldi », via Carlo Pecchia n. 26, per i candidati dipendenti dai Provveditorati agli studi di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno;

8) Bari Liceo scientifico statale « Scacchi », corso Cavour n. 243, per i candidati dipendenti dai Provveditorati agli studi di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza;

9) Reggio Calabria Liceo classico « Tommaso Campanella », via Campanella n. 27, per i candidati dipendenti dai Provveditorati agli studi di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria;

10) Catania Istituto tecnico commerciale « De Felice », piazza Roma, per i candidati dipendenti dai Provveditorati agli studi di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa;

11) Palermo Liceo scientifico « Cannizzaro », via Roma, per i candidati dipendenti dai Provveditorati agli studi di Messina, Palermo, Trapani;

12) Cagliari Liceo classico « Dettori », via Pessina, per i candidati dipendenti dai Provveditorati agli studi di Cagliari, Nuoro, Sassari.

Per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero (territorio di Asmara, Tangeri, Tripoli) e in quelle della Somalia, le prove scritte del concorso avranno luogo rispettivamente nelle seguenti sedi: Asmara, Tangeri, Tripoli, Mogadiscio, presso gli edifici che saranno comunicati nei termini prescritti ai singoli candidati dal Ministero degli affari esteri.

Per i candidati che prestano servizio in Spagna e in Svizzera le prove scritte avranno luogo a Roma: Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, n. 4.

I singoli candidati al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del presente diario dalle competenti Autorità, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

(2307)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Savona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Savona (classe 1ª);

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Savona (classe 1ª) nell'ordine appresso indicato:

1.	Guidorizzi dott. Giuseppe	punti	102,73	su 132
2.	Carlomagno dott. Marco . .	»	91,08	»
3.	Montecalvo dott. Antonio	»	85,92	»
4.	Barborini dott. Erminio	»	84,32	»
5.	Napolitano dott. Mario	»	82,70	»
6.	Fontanarosa dott Giuseppe	»	79,87	»
7.	Boaretto dott. Francesco	»	79,68	»
8.	La Bianca dott. Cosimo	»	78,83	»
9.	Zito dott. Ludovico	»	78,06	»
10.	Norcia dott. Federico	»	76,68	»
11.	Madau Diaz dott Gaetano	»	75,66	»
12.	Lupelli dott Enrico, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	75,22	»
13.	Fiorentin dott. Aldo	»	75,22	»
14.	Polazzi dott. Tito	»	74,83	»
15.	Frayese dott. Vittorio	»	74,50	»
16.	Pagani dott. Enrico	»	73,68	»
17.	Cirafici dott. Giuseppe	»	71,95	»
18.	Napolino dott. Francesco	»	70,37	»
19.	Ferrari dott Gino	»	68,51	»
20.	Russo Ferruccio	»	68,50	»
21.	Chiarello Salvatore	»	67,50	»
22.	Baldassarre Luigi	»	66,57	»
23.	Calabro Vincenzo	»	65,00	»
24.	Burani Spartaco	»	64,89	»
25.	Emiliani Nicola	»	63,60	»
26.	Pignataro Rocco	»	56,50	»
27.	Troccoli Bernardino	»	56,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1957

p. Il Ministro: BISORI

(2313)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cremona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio n. 45813 in data 30 dicembre 1954, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami alla condotta veterinaria di Paderno Ponchielli, vacante al 30 novembre 1954;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto prefettizio n. 36678 del 6 luglio 1956, modificato con decreto di pari numero in data 13 ottobre 1956;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1.	Bergamaschi Paolo	punti	51,02	su 100
2.	Somenzi Giannino	»	49,12	»
3.	Stefanini Amilcare	»	47,97	»
4.	Noli Camillo Nino	»	47,56	»
5.	Scanzi Giovanni	»	47,50	»
6.	Vallis Pietro	»	47,10	»
7.	Mazzera Faustino	»	46,28	»
8.	Moro Gian Vincenzo	»	45,99	»
9.	Malossi Edoardo	»	44,53	»
10.	Gatti Giorgio	»	43,97	»
11.	Uggetti Mario	»	42,83	»
12.	Rossi Antonio	»	42,05	»
13.	Roncali Riccardo	»	41,97	»
14.	Maggioni Mario	»	41,47	»
15.	Ceccato Giusto	»	41,30	»
16.	Mazzotti Angelo	»	39,95	»
17.	Mangili Piero	»	38,08	»
18.	Gelmetti Natalino	»	37,64	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura ed a quello del Comune interessato.

Cremona, addì 22 marzo 1957

Il prefetto: DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titolo ed esami per il conferimento della condotta veterinaria di Paderno Ponchielli vacante al 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio n. 45813 del 30 dicembre 1954;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Paolo Bergamaschi, primo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria di Paderno Ponchielli.

Il sindaco del comune di Paderno Ponchielli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del Comune interessato.

Cremona, addì 22 marzo 1957

Il prefetto: DAL CORTIVO

(2341)

PREFETTURA DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il decreto prefettizio n. 6365/3ª San. in data 25 giugno 1955, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con precedente decreto in data 22 novembre 1956, n. 20420/3ª San.;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Bevilacqua Adriano	punti 63,586	su 100
2. Di Maria Antonio	» 56,808	»
3. Calabrò Pasquale	» 56,630	»
4. Giacconi Felice	» 56,445	»
5. Picciulin Pietro	» 51,380	»
6. Peano Guido	» 50,280	»
7. Buracchio Giorgio	» 49,275	»
8. Tomat Eliseo	» 49,234	»
9. Zottar Giulio	» 49,225	»
10. Fiumana Adelmo	» 49,175	»
11. Popolizio Michele	» 49,158	»
12. Milocco Ferruccio	» 48,838	»
13. Fabbro Mario	» 48,835	»
14. Fornasin Mario	» 48,500	»
15. Cutrofello Salvatore	» 48,092	»
16. Gianuizzi Cesare	» 47,650	»
17. Belli Giovanni	» 47,300	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 29 marzo 1957

Il prefetto: DE ZERBI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti, che hanno conseguita l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia al 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio numero 6365/3ª San. in data 25 giugno 1955;

Esaminate le domande dei singoli candidati con la indicazione delle sedi preferite;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Bevilacqua Adriano: Gorizia, 4ª condotta;

2) Di Maria Antonio: consorzio Medea (già Cormons)-Mariano del Friuli-Chiopris Viscone;

3) Calabrò Pasquale: consorzio Romans d'Isonzo-Villesse (già Romans).

I sindaci dei Comuni soprasegnati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, per la parte di competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 29 marzo 1957

Il prefetto: DE ZERBI

(2345)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.